

**Accordo****tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Messina
disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo
determinato dei medici specializzandi
ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii.**

la Regione del Veneto (C.F.80007580279), con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, in persona _____;

E

l'Università degli Studi di Messina, C.F. 80004070837, sita in Piazza S. Pugliatti 1, Messina, rappresentata dal Rettore, _____;

Premesso quanto segue:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i., articolo 1, commi da 547 a 548-ter, dispone che:
 - a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
 - le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria separata;
 - il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'art. 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro, con onere posto a carico degli specializzandi di dare comunicazione della predetta interruzione, direttamente all'azienda sanitaria presso la quale sono stati assunti;
 - i medici specializzandi assunti a tempo determinato sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
 - gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale;



403c15dd



- con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- che con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 10 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2022, è stato adottato lo schema del precitato accordo quadro, al quale il presente atto si uniforma;
- che in attuazione della predetta L. 145/2018 e s.m.i. sono già stati banditi presso le Aziende Ulss e Ospedaliere del Veneto i concorsi pubblici per l'assunzione presso il Servizio sanitario regionale di dirigenti medici a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche medici specializzandi iscritti presso l'Università degli Studi di Messina,
- che pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile dar seguito all'assunzione a tempo determinato dei medici in formazione specialistica iscritti all'Università degli Studi di Messina, purché risulti definito l'accordo tra la Regione del Veneto e l'Università medesima come previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018 e s.m.i.;
- che con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- che la formazione teorica compete alle Università mentre la formazione pratica si svolge nell'Azienda sanitaria o ente presso il quale il medico specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dal medico, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse, salvo quanto precisato in seguito;
- l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando;

Si conviene quanto segue.

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. L'Università degli Studi di Messina (d'ora in poi Università) riconosce le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del Consiglio della Scuola stessa, dal medico specializzando nell'azienda sanitaria presso la



quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria".

3. L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale il medico è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dal medico, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse, salvo quanto precisato al successivo punto 4.

4. In tutti i casi in cui la struttura operativa di cui al punto 3. non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto il medico in formazione, le parti concordano di applicare le disposizioni di cui all'allegato 1 al D.I. n. 402/2017, per un periodo non superiore a 18 mesi. In tal caso dovrà essere redatto, a cura del consiglio della scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell'azienda interessata, un progetto formativo individuale, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa, come precisato nel successivo punto 5.

5. I medici specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le aziende sanitarie presso le quali i medici in formazione sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto dai dirigenti medici della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che il medico può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

6. Il medico svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 30 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.



403c15dd



7. Il trattamento economico del medico è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCNL dell'area della sanità del SSN:

- stipendio tabellare;
- indennità di specificità medica;
- indennità di esclusività ove spettante;
- indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
- retribuzione di risultato, ove spettante;
- retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.

8. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.

9. Resta ferma la possibilità per le aziende le cui strutture sono state accreditate, per la specializzazione seguita dal medico, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017, di utilizzare le graduatorie di aziende le cui strutture non sono state accreditate per la specializzazione stessa e quindi procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi collocati nelle graduatorie, ove siano esaurite le proprie graduatorie per la medesima disciplina.

10. Il presente accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.), Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. L'imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è assolta in modo virtuale dall'Università.

Per Università degli Studi di Messina

Per Regione del Veneto



403c15dd

